

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE

GIARDINO CHIUSO

ART. 1) E' costituita ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del Codice Civile una Associazione denominata:

“ASSOCIAZIONE CULTURALE GIARDINO CHIUSO”

ART. 2) La sua sede è in San Gimignano (SI), piazza S. Agostino 4.

ART. 3) L'Associazione non ha lo scopo di lucro.

Suo oggetto e fine è lo sviluppo della cultura teatrale e dello spettacolo in generale, la progettazione, la direzione, l'organizzazione di iniziative teatrali, musicali, cinematografiche e televisive, l'attività di didattica e formazione teatrale, anche attraverso seminari, conferenze, dibattiti, convegni, pubblicazioni di documenti e simili, nonché la sperimentazione teatrale attraverso la produzione e realizzazione di spettacoli teatrali.

Per la realizzazione della propria attività l'Associazione si avvarrà della partecipazione di Enti Pubblici quali la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento dello Spettacolo, Enti Locali, Enti Teatrali ed Enti Culturali in genere, anche stranieri, nonché di contributi da parte di privati sia in forma di erogazioni liberali che di sponsorizzazioni culturali.

ART. 4) La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata tacitamente di anno in anno salvo volontà contraria dell'Assemblea con le maggioranze di seguito previste.

ART. 5) L'Associazione ha le seguenti categorie di soci:

a) Fondatori;

b) Ordinari.

Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

Prendono la qualifica di soci ordinari tutti coloro, cittadini italiani e stranieri, interessati all'attività dell'Associazione, e che siano stati ammessi, su domanda al consiglio Direttivo, il quale deciderà sull'accoglimento o meno della domanda senza obbligo di motivazione e con provvedimento inappellabile.

Il Consiglio Direttivo inoltre determina annualmente la quota di iscrizione all'Associazione e delibera la decadenza del socio per comportamento scorretto e per morosità.

Ciscun membro del Consiglio Direttivo, una volta raggiunto l'accordo su delibere di ogni tipo, si impegna a sostenerle personalmente e si ritiene vincolato a norme di discrezione verso terzi, salvo decisione contraria e unanime del Consiglio Direttivo stesso.

ART. 6) Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea; il Consiglio Direttivo; il Presidente.

ART. 7) L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con la quota di iscrizione:

-approva il progetto culturale, il bilancio annuale di previsione di spesa e il conto consuntivo;

-nomina i Consiglieri attribuendo loro la qualifica di Presidente e Vice-presidente (nominati la prima volta all'atto costitutivo).

L'Assemblea viene convocata con comunicazione scritta (~~lettera~~ raccomandata, mail, pec, almeno otto giorni prima della data fissata.

L'Assemblea è regolarmente costituita anche senza preavviso o la comunicazione scritta, qualora sia presente la totalità del corpo sociale.

ART. 8) Il luogo dell'Assemblea sarà comunicato volta per volta nell'avviso di convocazione.

ART. 9) Le Assemblee sono validamente costituite in prima convocazione quando sono presenti i due terzi (2/3) dei soci.

Le assemblee in seconda convocazione (da fissarsi almeno con ventiquattro ore di differenza) deliberano qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Tuttavia è richiesta la maggioranza dei due terzi (2/3) del corpo sociale per modificare lo Statuto, e dei quattro quinti (4/5) del corpo sociale per sciogliere la Società e nominare i liquidatori.

Le proposte sono approvate col voto favorevole della maggioranza dei presenti, ma per le nomine alle cerchie sociali basta la maggioranza relativa. Non sono ammessi voti per corrispondenza né deleghe.

ART. 10) Al Consiglio Direttivo spetta l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria, dell'Associazione.

Esso è composto di almeno tre membri che durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

ART. 11) Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione

di fronte a terzi e in giudizio ed al Vice-Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

ART. 12) L'Associazione chiude l'esercizio sociale annualmente al 31 dicembre di ogni anno, alla quale data devono essere redatti l'inventario e il bilancio annuale.

Entro e non oltre i quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio dovrà essere convocata l'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio.

ART. 13) Ciascun socio con la sottoscrizione del presente Statuto si impegna, pur nella libertà di prendere contatti e allacciare trattative con terzi, a non concludere alcuna trattativa senza avere preventivamente consultato il Consiglio Direttivo il cui parere sarà per lui vincolante.

ART. 14) L'Assemblea decide anno per anno gli emolumenti da corrispondere per il lavoro compiuto nell'ambito dell'Associazione.

ART. 15) In caso di scioglimento dell'Associazione, le somme residue, i beni immobili e mobili costituenti il patrimonio dell'Associazione dopo che i liquidatori avranno saldato tutti i creditori, verranno devoluti dai liquidatori ad associazioni culturali aventi fini analoghi a quelli indicati in questo Statuto.

ART. 16) Gli obblighi dei soci sono quelli previsti dal presente Statuto.

-----oooOooo-----

Il presente statuto è quale risultante a seguito delle modifiche

deliberate dall'assemblea degli associati del giorno 09 marzo 2016.

F.to Tuccio Francesco Guicciardini (Presidente)



F.to Patrizia de Bari (Segretario)

